

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 22/C (2002/2003)

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,
nella riunione tenutasi in Roma il 27 gennaio 2003,
ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; D'Ippolito Dr. Adelchi, Scisciò Dr. Francesco, Verusio Dr. Francesco, De Cristofaro Prof. Marco - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti Dott.ssa Maria Luisa.

1 – APPELLO DELLA POL. S. PANCRAZIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA S. PANCRAZIO/CAROVIGNO DEL 15.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n.19 del 28.11.2002)

La C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol S. Pancrazio di S. Pancrazio Salentino (Brindisi) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

.....

2 – APPELLO DELL'A.S. FRANCAVILLA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAROVIGNO/FANCAVILLA DELL'8.9.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 19 del 28.11.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Francavilla Calcio di Francavilla Fontana (Brindisi) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

.....

3 – APPELLO DEL G.S. CABELLA ALTA VAL BORBERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2003 INFLITTA AL CALCIATORE PAUTRÈ ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 22 del 5.12.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal G.S. Cabella Alta Val Borbera di Cobella Ligure (AL) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

.....

4 - APPELLO DELLA POL. BOYS MELITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FRACTA CALCIO/BOYS MELITO DEL 16.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 48 del 12.12.2002)

La C.A.F. in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Boys Melito di Melito (Napoli) annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera per inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare dalla società Fracta Calcio, ripristinando altresì il risultato di 1 - 3 conseguito nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

.....

5 - APPELLO DELLA POL. TOCCO CAUDIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TOCCO CAUDIO/DEPORTIVO PAOLISI DEL 23.11.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 50 del 19.12.2002)

La C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Tocco Caudio di Tocco Caudio (BN), ai sensi dell'art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività. Dispone restituirsi la tassa versata.

Collegio composto dai Sigg.ri:

Barbieri Dr. Vincenzo - Presidente; Marchitello Dr. Claudio, Porpora Dr. Domenico, Torri Dr. Ettore, Scalingi Avv. Federico - Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Segretario f.f.: Aviotti Dott.ssa Maria Luisa.

6/7 - APPELLI DEL PRESIDENTE SENSI FRANCESCO E DELL'A.S. ROMA AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI € 15.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 7.10.2002 NONCHÉ AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 E GIORNI 15 E DELL'AMMENDA DI € 25.000,00 PER LA SOCIETÀ ROMA A SEGUITO DI ALTRO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DEL 22.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 124 del 14.11.2002)

La C.A.F. in parziale accoglimento degli appelli come sopra proposti dal Presidente Sensi Francesco e dall'A.S. Roma di Roma riduce al sofferto le sanzioni delle inibizioni già inflitte al Presidente dell'A.S. Roma, Sig. Francesco Sensi, e a € 30.000,00 complessivi le sanzioni delle ammende già inflitte alla A.S. Roma. Ordina restituirsi le tasse versate.

.....

8 – APPELLO DEL F.C. FLUMERESE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2003 INFLITTA AL CALCIATORE DEL SARDO NICOLINO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 46 del 5.12.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Flumerese di Flumeri (Avellino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

9 – APPELLO DELL'U.S. SABINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2004, INFLITTA ALL'ALLENATORE DE ANGELIS CARLO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com Uff. n. 32 del 5.12.2002)

La C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Sabina di Poggio Mirteto (Rieti) riduce la sanzione della squalifica inflitta all'allenatore De Angelis Carlo al 31.10.2003. Ordina restituirsi la tassa versata.

10 – APPELLO DELL'A.S. ALBULA AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LO RUSSO DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 4/D - Riunione del 12.9.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Albula di Bagni di Tivoli (Roma) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

11 – APPELLO DELL'U.S. CORSICO 1908 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PRO GAGGIANESE/CORSICO 1908 DEL 27.10.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 12.12.2002)

La C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Corsico 1908 di Corsico (Milano) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

12 – APPELLO DELL'ALLENATORE DI MASCIO CETTEO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 200 del 9.1.2003)

La C.A.F. in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'allenatore Di Mascio Cettoo riduce a n. 2 giornate effettive di gara la squalifica già inflitta dai primi giudici al reclamante. Ordina restituirsi la tassa versata.

ORDINANZE

13 – APPELLO DEL CALCIATORE TULLI TERZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 24.10.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 32 del 5.12.2002)

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, l'appello come sopra proposto dal calciatore Tulli Terzo alla riunione del 10.2.2003.

Il testo integrale della suddetta delibera sarà riportato sul fascicolo delle decisioni della C.A.F., che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi federali ed alle parti interessate.

Publicato in Roma il 28 gennaio 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE FEDERALE
dott. Franco Carraro